



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 3 agosto 2010
Rif. P/CR.c/3275

CIRCOLARE N° 319

OGGETTO: Diffusione di dati personali relativi agli iscritti al Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha posto al Garante per la Protezione dei dati personali un quesito riferito in particolare alla possibilità di pubblicare sul proprio bollettino ufficiale e sul proprio sito web (o su quelli degli Ordini regionali) i nominativi degli iscritti all'Ordine che abbiano riportato una sanzione disciplinare definitiva, ciò al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza.

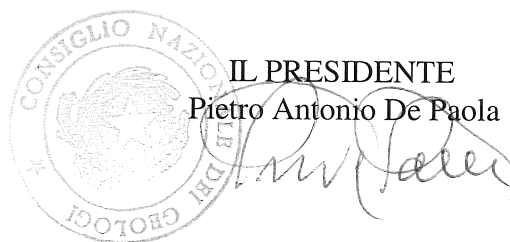
L'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali si è così espressa:

“Al riguardo, si rappresenta che la facoltà di diffondere i dati degli iscritti ad un ordine professionale deve essere valutata di volta in volta dal relativo Consiglio, in considerazione delle specifiche forme di pubblicità predisposte dalla normativa di settore, con particolare attenzione a quanto previsto dalle leggi professionali e dai regolamenti di attuazione (Relazione 2007 – Garanzie e sicurezza nel trattamento di dati: l'attività dell'Autorità; consultabile sul sito www.garanteprivacy.it web. n. 1533131).

Con particolare riguardo al tema della pubblicità degli albi professionali, si rappresenta che il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) consente ai soggetti pubblici, ivi compresi, quindi gli ordini e collegi professionali, di comunicare e diffondere, anche tramite reti di comunicazione elettronica, i dati personali diversi da quelli sensibili giudiziari unicamente quando tali operazioni di trattamento siano previste da norma di legge o di regolamento. Ciò premesso, spetta, pertanto, a codesto Consiglio verificare la sussistenza dei richiamati presupposti per la diffusione dei dati personali in questione (att. 19, commi 2 e 3 e 61, comma 2 del Codice), tenendo anche in considerazione le specifiche forme di pubblicità previste dalla normativa di settore, con particolare attenzione alle leggi professionali ed ai relativi regolamenti di attua-

zione. In tale quadro è, inoltre, possibile, a richiesta della persona iscritta all'albo che vi abbia interesse, integrare i dati previsti dalla normativa di settore con ulteriori informazioni pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale o fornire a terzi notizie relative all'attività professionale dell'interessato (art. 61, commi 3 e 4 del Codice). Sulla base di questi presupposti, può essere, quindi, altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione che incidono sull'esercizio della professione.”.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

The image shows the official seal of the Consiglio Nazionale dei Geologi, which is a circular emblem containing a star and the text "CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI". Overlaid on the right side of the seal is a handwritten signature in dark ink.